

Ccnl 2008 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alle installazioni di impianti.

Livelli retributivi mensili

| Categorie | Livelli retributivi mensili | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 | dal 1° gennaio al 31 agosto 2009 | dal 1° settembre 2009 |
| 1a | 1.095,60 | 1.118,72 | 1.137,48 |
| 2a | 1.197,76 | 1.224,82 | 1.246,75 |
| 3a | 1.313,50 | 1.345,41 | 1.371,29 |
| 4a | 1.366,80 | 1.400,56 | 1.427,94 |
| 5a | 1.457,56 | 1.494,56 | 1.524,56 |
| Livello Superiore | 1.552,48 | 1.593,41 | 1.626,59 |
| 6a | 1.666,08 | 1.710,02 | 1.745,64 |
| 7a | 1.805,89 | 1.854,45 | 1.893,83 |

Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità o siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali

Edr

A tutti i lavoratori viene corrisposto un elemento distinto della retribuzione (Edr) ex Protocollo 31-07-1992 pari a **euro 10,33 mensili**.

Elemento aggiuntivo

Ai lavoratori inquadrati nella 7° categoria viene inoltre corrisposto un elemento retributivo aggiuntivo pari a **59,39 euro mensili**.

Indennità di funzione

Ai lavoratori inquadrati come quadri viene riconosciuta una indennità di funzione aggiuntiva pari a **euro 114,00 mensili**.

Elemento perequativo

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio/31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a **260 euro**, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

Superminimo individuale (ex operai)

A partire dal mese di dicembre 2009 ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008, a cui si applicava la Disciplina speciale Parte prima del Ccnl, verrà riconosciuto ogni anno un superminimo individuale non assorbibile, ragguagliato a **11 ore e 10 minuti**.

In aggiunta ai minimi il Ccnl 2008 ha conseguito:

- Una tantum

Con la retribuzione del mese di marzo 2008, a tutti i lavoratori che erano in forza a una data compresa tra il 20 gennaio 2008 e il 29 febbraio 2008, doveva essere erogata una somma forfettaria a titolo di «una tantum» pari a **267 euro**, il cui importo effettivo, calcolato in quote mensili, doveva essere commisurato alla durata del rapporto di lavoro (anche non consecutivo) nel periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

- Incremento delle indennità di reperibilità e di trasferta

Consulta il relativo capitolo dell'[Accordo 20 gennaio 2008](#).